



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 23.05.2024

Info/88.24/ADR: Esenzioni Consulente-Chiarimenti dal MIT

ADR – ESENZIONI DEL CONSULENTE -NUOVI CHIARIMENTI DEL MIT

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritorna sul tema delle esenzioni dalla nomina del Consulente ADR con la a **Circolare del 14 maggio 2024, Prot. 13921** recante *“Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”*, al fine di chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel **DM 7 agosto 2023** in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR (v. ns. infoAMIS riportata in calce al presente invio).

La Circolare cerca di essere d’ausilio alle imprese coinvolte interpretando quanto indicato nel DM, esplicitando le varie condizioni di esclusione o esenzione, e riportando esempi su **condizioni operative pratiche** (ad esempio, la possibilità di utilizzo del registro in forma digitale o cartaceo, anche integrato in altri strumenti di gestione) e fornendo importanti **dettagli sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione 1.1.3.6.**

Tra i dubbi da chiarire, esplicita, ad esempio, per quanto riguarda **l’ambito di applicazione** del DM 7 agosto 2023, la **che l’obbligo si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose**, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli **operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti** o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Con riguardo **all'esclusione o esenzione totale**, ribadisce l'esclusione dall'obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall'obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall'ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall'ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

Si forniscono anche chiarimenti sui **casi di esclusione o esenzione totale** di cui all'art. 3 del D.M. e i **casi di esenzione parziale** di cui all'art. 4 del D.M.

Inoltre esplicita che sono invece **esentate** dall'obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria **attività all'intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse** che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose., e, come esempio, è citato un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR).

In materia di **formazione** di cui all'art. 7 del DM, chiarisce che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del **livello di rischio** delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Ultima, ma non a livello di importanza per l'impresa, è la precisazione che, considerato che le **responsabilità** del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall'accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, **gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell'ADR.**